



SENT. 82/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente-relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott.ssa Maria-Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **60267** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Zampieri (pec:

pierfrancesco.zampieri@venezia.pecavvocati.it) e dall'avv. Gianluca Garbin

(pec: gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it) contro **INPS – ISTITUTO**

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente

che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto

n.229/2022, depositata in data 20 giugno 2022.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026, con l'assistenza del

dott. Riccardo Giuseppe Carlucci il Presidente relatore Acanfora, che ha

svolto una breve relazione, l'avv. Garbin per l'appellante e l'avv. Giannico

per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale, in composizione

monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'appellante, ex militare

dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dall'11 luglio 2016 con un'anzianità

di servizio di anni 17, mesi 8 e giorni 21 maturata alla data del 31 dicembre

1995 e complessiva superiore a 20 anni, pertanto destinatario del sistema di

calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8

agosto 1995, n.335.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto

alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con

l'applicazione dell'aliquota del 2,445% , secondo l'interpretazione dell'art.54

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 data dalle sentenze n.1 e n.12 del 2021

delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti.

Con un precedente ricorso proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale

veneta in data 29 agosto 2019 il sig. OMISSIS aveva azionato in giudizio la pretesa di riliquidazione della pensione con l'aliquota unitaria del 44% prevista dal medesimo art.54, in luogo di quella del 35% applicata dall'INPS, giudizio definito con reiezione nel merito dalla sentenza n.232/2019, depositata in data 23 dicembre 2019. Avverso la predetta decisione il ricorrente proponeva appello, notificato soltanto in data 2 marzo 2021 al procuratore INPS costituito in primo grado e quindi dichiarato inammissibile per tardività dalla Sez. I di appello di questa Corte con sentenza n.325 del 27 luglio 2021.

La sentenza oggetto dell'odierno gravame ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'esistenza del giudicato formatosi, nel merito della reiezione della domanda, con la sentenza del 2019, passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello. Ha ritenuto, infatti, preclusa la domanda di riliquidazione del 2,445% scaturente dalle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite in quanto il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile e quindi la prospettazione di una aliquota diversa da quella originariamente pretesa non costituisce una nuova domanda, stante l'identità di *causa petendi*, ma piuttosto una precisazione della domanda originaria.

Avverso la pronuncia emessa in primo grado ha proposto appello il sig. OMISSIS, col patrocinio degli avv.ti Pierfrancesco Zampieri e Gianluca Garbin, con atto notificato in data 19 settembre 2022, depositato poi in data 29 settembre 2022, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, rilevando che alla data della pubblicazione di quest'ultima non erano ancora state emesse le

sentenze n.1 e n.12 del 2021 delle Sezioni riunite; fa presente che dopo la pronuncia ha reiteratamente avanzato istanze amministrative all'INPS.

L'appellante sostiene che a seguito dell'intervento nomofilattico delle Sezioni riunite, che hanno riscritto l'art.54 eliminando la percentuale del 44% oggetto del precedente giudizio definitosi in primo grado con la sentenza del 2019, la questione controversa è diversa in quanto il titolo della stessa azione (*causa petendi*) è diverso. Pertanto, sostiene che la diversa domanda di riliquidazione del 2,44% annuo è domanda nuova rispetto alla precedente domanda nella percentuale del 44% e quindi non è coperta dal precedente giudicato formatosi con la sentenza n.232/2019. Sostiene, inoltre, che al momento in cui veniva emessa la circolare n.107 dell'INPS, ovvero il 14 luglio 2021, la sentenza di appello doveva essere ancora pubblicata e pertanto l'INPS avrebbe dovuto riliquidare la pensione con l'aliquota annua del 2,44%, trattandosi di giudizio ancora non passato in giudicato.

In conclusione il sig. OMISSIS chiede che venga accertato il suo diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art.54, comma 1, d.P.R. n.1092/1973; in via subordinata, che venga applicata l'aliquota del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, oltre arretrati, maggiorati degli accessori di legge secondo i criteri stabiliti dalla sentenza delle Sezioni riunite n.10/2002/QM; il tutto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

L'INPS si è costituito in giudizio con una memoria depositata in data 29 luglio 2025 eccependo, in via pregiudiziale, l'inesistenza dell'atto di appello in quanto è stato sottoscritto soltanto dall'avv. Gianluca Garbin che, alla data

della proposizione del gravame, non risulta iscritto all'albo delle Magistrature superiori.

Nel merito, rileva l'infondatezza del gravame e l'assoluta correttezza della sentenza impugnata, osservando che nei giudizi innanzi a questa Corte dei conti è pacificamente affermato che la domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44 % è mera *emendatio* e non *mutatio* della originaria domanda (peraltro nel precedente giudizio di appello anche il ricorrente aveva avanzato tale domanda in via gradata, ma l'appello fu dichiarato intempestivo).

Conclusivamente chiede il rigetto del gravame, con ogni conseguenza di legge.

All'udienza del giorno 23 settembre 2025 la trattazione della causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., in conseguenza della constatata assenza dei difensori della parte appellante. L'estratto del verbale è stato comunicato in data 9 ottobre 2025 a mezzo pec ai difensori costituiti.

Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l'avv. Garbin, nel merito ha dichiarato che non sussiste un giudicato sostanziale ma puramente formale, il quale non impedisce comunque la proposizione del ricorso. Sull'eccezione di inesistenza dell'appello sollevata dalla controparte, ha rilevato un disguido nella sottoscrizione dell'atto di gravame. Ha insistito per l'accoglimento del gravame e in subordine, ove fosse rigettato, si è riservato la facoltà di proporre nuovamente l'atto di appello.

L'avv. Giannico si è riportata alla propria memoria di costituzione. In particolare, ha insistito sull'eccezione preliminare e nel merito ha ribadito l'infondatezza del gravame.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

Come da giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione (*ex multis*, Sez. II app. n.606/2022; n.180/2023; n.32/2024; n.64/2024), ai sensi dell'art. 28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite della Corte di conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; inoltre, il successivo art.190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza (*ex plurimis* Cass. n. 17317/2020, n.15338/2012, Corte conti, Sez. III app. n. 497/2023), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale "*cassazionista*" è da ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, trattandosi di gravame prodotto da un soggetto sfornito dello *ius postulandi*, alla data della notificazione dell'atto. La stessa notificazione dell'atto di appello a cura di difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (*ex plurimis*, Cons. di Stato n. 1963/2019, Sez. app. Sicilia n.27/2023).

2.Nel caso di specie, l'atto di appello risulta sottoscritto digitalmente (formato "Cades") in data 29 settembre 2022 soltanto dall'avv. Gianluca Garbin, munito di procura *ad litem* in calce all'atto (unitamente all'avv. Zampieri) il quale, alla stregua delle verifiche effettuate dalla Segreteria, alla data della notificazione del gravame (19 settembre 2022) non era ancora iscritto nell'

	7	SENT. 82/2026	
	Albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione (l'iscrizione è avvenuta		
	infatti soltanto in data 13 novembre 2023).		
	In conclusione, il gravame è inammissibile, restando irrilevanti sia la		
	circostanza che nella procura rilasciata in primo grado all'avv. Garbin fosse		
	associato un altro professionista, l'avv. Zampieri, abilitato al patrocinio		
	dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l'appello è stato sottoscritto		
	esclusivamente dal primo avvocato, sia che l'avv. Garbin sia divenuto in epoca		
	successiva, e quindi in pendenza del gravame, “cassazionista” (<i>in terminis</i> ,		
	Sez. III app. nn. 51, 61, 102 del 2024; nn.281,318,319,441,442, 454,455 del		
	2023).		
	Essendo stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale, le spese		
	del giudizio vanno integralmente compensate, in applicazione dell'art. 31,		
	comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,		
	- dichiara inammissibile l'appello;		
	- compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.		
	IL PRESIDENTE- estensore		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	Firmato Digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12 MAGGIO 2026		
	p. Il Dirigente		

	8	SENT. 82/2026	
	(dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	DISPONE		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	Firmato Digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 12 MAGGIO 2026		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 12 MAGGIO 2026		

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco